



## CIRCOLARE 001/2009 DEL 20/07/2009

OGGETTO: SCHEDE DI TRASPORTO - DISCIPLINA E SUE APPLICAZIONI

Dal 04 luglio 2009 è obbligatorio utilizzare, nei trasporti di merci non scortati da altro documento equipollente o non espressamente esenti, la scheda di trasporto, i cui contenuti ed il cui modello sono stati approvati con Decreto Interministeriale (Trasporti, Interno ed Economia) del 30 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04 luglio u.s..

Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi, intesi come trasporti "che avvengono mediante un unico veicolo, sul quale sono caricate partite di merci ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate e che sono commissionate da più mittenti; sul veicolo dovrà essere presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata presente sul veicolo medesimo.

Il decreto considera "equipollenti" alla scheda di trasporto (art. 3), i seguenti documenti:

- a) la lettera di vettura internazionale CMR;
- b) i documenti doganali (quali il DAU o il formulario doganale);
- c) il documento di cabotaggio, di cui al DM 3 aprile 2009;
- d) i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (D.Lgv. 504/1995);
- e) il documento di trasporto (Ddt) di cui al DPR 472/1996,

La circolare del Ministero dell'Interno e dei Trasporti del 17/07/2009 precisa che i documenti equipollenti devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto. Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni contenute nel modello di scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto; nel caso in cui tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.

Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600,00 a 1.800,00 euro.

Il vettore viene sanzionato con il fermo amministrativo del veicolo e un sanzione amministrativa pecuniaria da € 40 a € 120.

Segue pertanto il modello della Scheda di Trasporto ricordando che sono esentati i trasporti di partite inferiori a 5 Tonnellate.

## SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo- art.7-bis, D.Lgs. 286/2005)

### DATI DEL VETTORE

RAGIONE SOCIALE	Giudici S.r.L.
INDIRIZZO	Via Jucker, 29
CAP	21053
CITTA'	Castellanza (VA)
P.IVA	01924520123
(TEL/MAIL)	0331-502066 / info@giudici1926.it
N° ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI	VA/1900395/K

### DATI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
CITTA'	
P.IVA	
(TEL/MAIL)	

### DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
CITTA'	
P.IVA	
(TEL/MAIL)	
EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI(1)	

**DATI MERCE TRASPORTATA**

TIPOLOGIA	
QUANTITA' / PESO	
LUOGO DI CARICO	
LUOGO DI SCARICO	
OSSERVAZIONI VARIE(2)	
EVENTUALI ISTRUZIONI(3)	

**DATI DEL DESTINATARIO (Non obbligatori per Legge, ma evidentemente necessari in mancanza del Ddt)**

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
CITTA'	
P.IVA	
(TEL/MAIL)	

Luogo e data di compilazione \_\_\_\_\_

Nome del compilatore \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(1) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario

(2) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie

(3) Riportare eventuali istruzioni per il vettore